

28/4/18

**STUDIO LEGALE  
AVV. SIRIO SOLIDORO**

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE).  
BOLOGNA, GALLERIA UGO BASSIN. 1, 40121  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)  
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique d'eccellenza in diritto scolastico

3

**ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO****RICORSO**

**PER: CANTARO VENERE** (CNTVNR74H61F899G) nata il 21/06/1974 a Niscemi ed residente alla Via Samperi 89, con abilitazione all'insegnamento per le cdc A011- A012- A022 conseguita in Bulgaria presso Scuola 105 Atanas Dalchev il 09/05/2017 e con domanda di equipollenza presentata NEL febbraio 2018, regione per cui ha concorso Sicilia, cdc A012, A022, A011, rappresentata e difesa come da mandato cartaceo allegato in calce al presente ricorso, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec [solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it](mailto:solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it) e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

**CONTRO**


**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

**MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione** - in persona del legale rappresentante p.t., - con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

**MIUR- Dirigente del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione** - con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

**NONCHÉ CONTRO**

**Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali** ossia: **Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo,**



**20/4/2019-228448 A**  
AGS Roma / ARCHIVIO



0228448-2019AAOORM

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE).  
BOLOGNA, GALLERIA UGO BASSI N. 1, 40121  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)  
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique d'eccellenza in diritto scolastico

**Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato**

### NONCHÉ CONTRO

**Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato.**

### Nonché nei confronti di


**BELLE' Anna Maria** (BLLNMR61T60D883H) residente in Via Cortile Case popolari n. 1 - 73014 - Gallipoli (Le)

**AFFETTUOSO PAOLA** nata il 14/10/1969 e residente in Via Giuseppe D'Andrea n. 8 Scala C p. 2 – 95041- Caltagirone (Ct)- A012-A022 SICILIA

**MIRANDA SABRINA** nata il 07/05/1969 e residente in VIA LAMARMORA, 34 - 97013 - COMISO (Rg) - A011 SICILIA

### Per l'annullamento

delle **Graduatorie definitive di merito** e dei rispettivi decreti di approvazione ex d.lgs. n. 59/2017, per la regione e classe di concorso della ricorrente, come specificata in epigrafe, nei limiti del proprio interesse, pubblicate dagli USR, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t, sui siti istituzionali degli enti, secondo la tabella in basso riportata facente parte della presente epigrafe, nella parte in cui tali graduatorie di merito non sono intese nel senso di permettere all'odierna istante la sua immissione in ruolo, con riserva, in attesa di definire l'iter per l'equipollenza del proprio titolo all'insegnamento, conseguito presso i Paesi membri dell'UE. Nonché, ove occorra, di tutti i decreti di accantonamento dei posti non assegnati in ruolo, con riserva, all'istante, in attesa che concluda il suo iter per l'equipollenza. Nonché, per le predette ragioni, della loro eventuale esclusione dalle predette graduatorie di merito al fine



## **STUDIO LEGALE**

### **AVV. SIRIO SOLIDORO**

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE).  
BOLOGNA, GALLERIA UGO BASSIN. 1, 40121  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)  
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique d'eccellenza in diritto scolastico

di impedire all'istante la sua immissione in ruolo. Nonché, per le medesime ed anzidette motivazione, dei decreti di approvazione delle predette graduatorie di merito definitive emesse in pari data e di eventuali e pedissequae note a firma di tutti gli USR. Nonché ove occorra della manca convocazione a favore della ricorrente, ingiustamente esclusa dalla partecipazione ai piani d'assunzione o con chiamate finalizzate al solo accantonamento del posto senza per tanto essere assunta in ruolo con riserva. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure gli elenchi (provvisori e poi definitivi) degli ammessi all'accesso alle prove (ivi comprese eventualmente quelle suppletive), per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Comunque, delle graduatorie di merito definitive della ricorrente, nella parte in cui tali graduatorie non vengono ritenute valide ai fini dell'assunzione, anche solo con riserva, nei piani di assunzione. Nonché ove occorra per le medesime ed anzidette ragioni delle eventuali graduatorie ove non pubblicate per mancata indicazione delle prove sulle classi di concorso comunque di interesse della ricorrente. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni di tutte le eventuali rettifiche e modifiche pubblicate dall'ente in relazione ai predetti provvedimenti ivi comprese le graduatorie di merito definitive, ed ove occorra provvisorie quali atti eventualmente presupposti. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnate graduatorie di merito definitive (e ove occorra provvisorie), ivi compresi i decreti e le note, degli eventuali elenchi dei candidati ammessi alle prove, e dei verbali, atti e provvedimenti di approvazione e superamento delle prove stesse, nonché di tutti gli altri provvedimenti contestati come sopra indicati, nella parte in cui non contemplano per l'appunto l'attuale istante. Nonché dei calendari di convocazione nella parte in cui esclude la ricorrente, in quanto in attesa del riconoscimento del titolo nel nostro Paese, senza, dunque, che nelle more, siano assunti con riserva.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE).  
BOLOGNA, GALLERIA UGO BASSI N. 1, 40121  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)  
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique d'eccellenza in diritto scolastico

U.S.R. RESPONSABILE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE E DOVE SI SONO SVOLTE LE PROVE	USR DESTINATARIO DELLA DOMANDA E OGGETTO DELL'AGGREGAZIONE	CLASSE DI CONCORSO	DATA DI PUBBLICAZIO NE DELLE GRADUATORI E DI MERITO DEFINITIVE IMPUGNATE
SICILIA	SICILIA	A012-A022	<u>28/02/2018</u>
SICILIA	SICILIA	A011	01/04/2018

Ove occorra degli atti presupposti consequenziali e/o connessi, dunque: Del DM n. 631 del 25 settembre 2018 a firma del MIUR, in persona del Ministro p.t., avente ad oggetto *“disposizioni concernenti la procedura del concorso per titoli ed esami di cui all’art. 17 comma 2 del D. lgs. 59/2017”* e del Dm n. 579 del 02 agosto 2018, a firma del MIUR, in persona del Ministro pt., avente ad oggetto *“autorizzazione assunzioni scuola personale docente”*, nella parte in cui è esclusa la ricorrente - vincitrice di concorso ex D. Lgs n. 59/2017, per la classe di concorso di interesse - dal recente piano di assunzioni in ruolo. Nonché nella parte in cui è rimesso all’arbitrio delle singole Regioni la determinazione dei criteri di reclutamento del personale docente. Per le medesime ed anzidette ragioni di tutti gli atti o provvedimenti di formazione dei decreti impugnati, ivi compresi tutti i provvedimenti e atti indicati nell’epigrafe del contestato DM 579/2018 e del DM n. 631/2018, dunque, ove occorra, del DM 984/2017 a firma del MIUR avente ad oggetto: *“procedure e criteri di verifica degli standard professionali in itinere e finale, inclusa l’osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docente ai sensi del D. lgs n. 59/2017”*; del DM a firma del MIUR del 15 dicembre 2017 avente ad oggetto *“la disciplina delle modalità della procedura concorsuale ex D.l Lgs n. 59/2017”*. Nonché nei limiti dell’interesse, ove occorra, del *“preso atto della mancata copertura delle facoltà assunzionali su posto comune di sostegno con riferimento alle procedure concorsuali bandite con Decreto Direttoriale 01 febbraio 2018”*. Per le predette ragioni, del Dm n. 579 del 02 agosto 2018 a firme del MIUR avente ad oggetto

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE).  
BOLOGNA, GALLERIA UGO BASSI N. 1, 40121  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)  
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique d'eccellenza in diritto scolastico

“autorizzazione assunzioni scuola personale docente”, nella parte in cui nel disporre il reclutamento in ruolo del personale docente, non include la ricorrente per le predette cause per le medesime ed anzidette ragioni di tutti gli atti o provvedimenti di formazione dell’impugnato decreto, ivi compresi tutti i provvedimenti e atti indicati nell’epigrafe del contestato provvedimento ivi compreso il citato DM 984/2017 a firma del MIUR avente ad oggetto: “procedure e criteri di verifica degli standard professionali in itinere e finale, inclusa l’osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docente ai sensi del D. lgs n. 59/2017”;

Nonché dei calendari di convocazione da concorso a firma del MIUR- USR nella parte in cui, con riferimento all’istante, escludono la candidata ammessa con riserva ex officio in quanto abilitata all’estero. Nonché, ove occorra, delle note diffuse alle organizzazioni sindacali e dei decreti di approvazione del piano di assunzione, se intese in senso lesivo per l’istante. Per le medesime e anzidette ragioni, di ogni silenzio eventualmente serbato e del rigetto della richiesta della ricorrente di prendere parte al piano delle assunzioni. Nonché di tutti gli avvisi a firma del MIUR e di tutti gli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., nella parte in cui includono chi versa nella medesima situazione dell’istante, mentre, nonostante la parità di titolo e di situazione, gli USR e il MIUR escludono la ricorrente. Dell’organigramma delle assunzioni in ruolo nella parte in cui esclude la ricorrente in quanto abilitata all’estero ed ammessa *ex officio* alla procedura concorsuale.

In via gradata: nell’ipotesi gradata o subordinata in cui la lesione dovesse trarre origine direttamente dal bando, la ricorrente, per le predette ragioni chiede l’annullamento o disapplicazione nei limiti dell’interesse: del DM n. 995/2017 pubblicato in data 09/02/2018 nella Gazzetta ufficiale n. 33, a firma del Ministro pt., dei pedissequi allegati e note, avente ad oggetto “*Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all’art.17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione*”; del DDG n. 85 pubblicato in data 16 febbraio 2018 in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale- Concorsi ed

## STUDIO LEGALE

### AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE).  
BOLOGNA, GALLERIA UGO BASSI N. 1, 40121  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)  
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique d'eccellenza in diritto scolastico

esami -n.14, e dei pedissequi allegati e note, a firma della dott.sa Novelli, Dirigente del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Per le medesime ed anzidette ragioni nei limiti dell'interesse, se interpretati nel senso di escludere la ricorrente dal recente concorso, ove occorra, di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del bando e del regolamento, e dei rispettivi procedimenti amministrativi compresi ove occorra gli atti endoprocedimentali finalizzati alla conclusione e formazione dei predetti procedimenti e provvedimenti amministrativi impugnati, compresi tutti i provvedimenti indicati nelle premesse del bando e regolamento che qui si impugnano e nei limiti dell'interesse anche a firma del MIUR: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado» e successive modificazioni, compreso il decreto ministeriale 25 marzo n. 81 del 2013 che modifica il precedente dm n. 249/2010; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38; i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, recanti i regolamenti per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i provvedimenti attuativi della revisione degli ordinamenti del primo e secondo ciclo di istruzione inerenti le indicazioni nazionali e i provvedimenti specifici di apprendimento; nei limiti dell'interesse il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» il decreto del Ministro dell'istruzione,

# **STUDIO LEGALE**

## **AVV. SIRIO SOLIDORO**

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE).  
BOLOGNA, GALLERIA UGO BASSI N. 1, 40121  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)  
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique d'eccellenza in diritto scolastico

dell'università e della ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e in particolare l'art. 3, comma 6 e l'art. 4, comma 8 che disciplinano l'acquisizione del titolo di specializzazione sul sostegno nell'ambito dei predetti percorsi; il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 92 del 23 febbraio 2016 recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; il decreto del Ministro dell'istruzione, della università e della ricerca n. 93 del 23 febbraio 2016 recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento» e tutti i provvedimenti da esso richiamati in premessa che qui si impugnano integralmente; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016 recante «Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità»; il decreto del MIUR n. 31 dicembre 2015 n. 980 e 8 gennaio 2016 n. 3; il decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 avente ad oggetto “norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei centri di istruzione per gli adulti ivi compresi i corsi serali, a norma dell’art 64 comma 4 del Ddl 112/2008 conv. L 133/2008; nonché laddove nell’escludere la ricorrente, il MIUR ha ravvisato la necessità di procedere ad una revisione complessiva del predetto decreto (n. 354/1998 anch’esso impugnato nei limiti dell’interesse) alla luce del nuovo assetto delle classi di concorso e degli ordinamenti didattici dei percorsi del primo e secondo grado dell’istruzione; nonché laddove ha ritenuto opportuno costituire ambiti disciplinari ampi ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e del reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli, del personale docente della scuola secondaria ed artistica, così da garantire maggiore snellezza ed economicità alle procedure stesse, assicurando, nel contempo, un’ampia mobilità professionale nell’ambito del settore individuato; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 259 del 9

## **STUDIO LEGALE**

### **AVV. SIRIO SOLIDORO**

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE).  
BOLOGNA, GALLERIA UGO BASSI N. 1, 40121  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)  
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique d'eccellenza in diritto scolastico

maggio 2017, compresi tutti gli allegati e note, che dispone la revisione dell'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016 come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo ivi compresa ove occorra l'impugnazione tutte le premesse del predetto decreto tra cui le parti in cui il MUR ha inteso dover procedere, alla luce degli elementi emersi in fase di prima applicazione del citato DPR n. 19/2016, alla revisione, ai sensi del suddetto articolo 405, della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, previste dal medesimo decreto; laddove il MIUR, escludendo la ricorrente, ha ritenuto, altresì, che occorre effettuare una ricognizione degli insegnamenti previsti dai vigenti ordinamenti e delle corrispondenti classi di concorso, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche al fine di consentire la definizione dell'organico dell'autonomia a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e di assicurare conseguentemente l'ordinato svolgimento delle procedure di reclutamento del personale docente; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 dicembre 2017, n. 995, restituito dalla Corte dei conti con nota prot. 192 del 3 gennaio 2018 poiché non rientrante tra gli atti sottoposti a controllo, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17 comma 2 lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché della tabella A allegata al suddetto decreto, recante «Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, adottata ai sensi dell'art. 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»; il DPR 19/2016 ove occorra anche eventualmente nella parte in cui non contempla tra i titoli per insegnare le rispettive cdc di interesse della ricorrente indicate in epigrafe, i titoli di cui l'istante è in possesso; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984, recante la disciplina delle procedure e dei criteri per le modalità di verifica degli standard professionali in itinere e finale, incluse l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docente, di cui all'art. 13 del richiamato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE).  
BOLOGNA, GALLERIA UGO BASSIN. 1, 40121  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)  
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique d'eccellenza in diritto scolastico

Nonché ove occorra nei limiti dell'interesse della ricorrente, laddove il MIUR ha "ritenuto" nei provvedimenti impugnati, di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1 poiché 'la procedura concorsuale in oggetto non viene bandita per la copertura di un numero predeterminato di posti vacanti e disponibili bensì è destinata alla formazione di una graduatoria cui attingere per incarichi a tempo indeterminato in base alle disponibilità determinate annualmente ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2017; di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1, da inserire eventualmente all'art. 3, in quanto quest'ultimo già include chiaramente le specifiche richieste dal Consiglio; di non accogliere la richiesta del CSPI formulata in relazione al comma 2 dell'art. 2 circa la cancellazione dei candidati dalle graduatorie solo al superamento della prova finale e all'assunzione in ruolo in quanto in contrasto con quanto disposto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 all'art. 17, comma 5; che appare superfluo accogliere la richiesta formulata dal CSPI in merito al comma 3 dell'art. 3, poiché prevede l'inserimento di una specifica già indicata al comma 1 dell'art. 3 e, pertanto, ridondante; ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di cui alla tabella al punto A 2.2 in quanto occorre tener conto dell'esistenza di corsi abilitanti esteri che prevedono, per l'abilitazione al sostegno, percorsi unici per i diversi gradi di istruzione; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D relativa al punteggio massimo attribuibile ai titoli di servizio in considerazione dell'opportunità di mantenere un equilibrio tra titoli di servizio e culturali; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (prima osservazione) in quanto in contrasto con la normativa europea ed in particolare con la direttiva 2013/55/UE volta ad assicurare la libera circolazione dei cittadini e delle loro professioni, sancita dai trattati dell'Unione europea; di non accogliere la richiesta del Consiglio formulata in merito alla tabella al punto D 1.1 (seconda osservazione) poiché in contrasto con l'esigenza di valorizzare maggiormente la professionalità acquisita dai candidati nel corso degli anni nella specifica classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (terza osservazione) e D.1.2 (prima osservazione) in considerazione dell'esigenza di privilegiare l'esperienza pluriennale dei candidati anche in previsione dell'attuazione dell'art. 1 comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107 secondo cui «i contratti di lavoro per la copertura di

# STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE).  
BOLOGNA, GALLERIA UGO BASSI N. 1, 40121  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)  
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique d'eccellenza in diritto scolastico

posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi».

La ricorrente come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata propone la presente azione, per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

## FATTO

1. L'istante rientra tra le categorie ammesse al concorso per il reclutamento del personale docente – scuola secondaria di primo e secondo grado ex D.lgs. n. 59/2017.
2. La ricorrente è una docente abilitata all'estero, la cui posizione soggettiva è specifica in epigrafe. In attesa che si concluda l'iter relativo al riconoscimento del suo titolo estero, il MIUR ha permesso la partecipazione al concorso con riserva alla ricorrente e a coloro che versano nella medesima situazione.
3. Tuttavia, il MIUR ha escluso la ricorrente dalla partecipazione al recente piano di assunzioni.
4. La causa dell'ingiusta esclusione secondo l'illegittima scelta ministeriale, è ascrivibile al fatto che la ricorrente, vincitrice di concorso, risulta inserita con riserva e, dunque, tale riserva non permetterebbe l'assunzione, con la conseguenza che la riserva risulta così *"inutiliter data"*.
5. Sin da subito occorre evidenziare un aspetto, che a breve verrà ripreso nei motivi di diritto, ossia: l'impugnato divieto di partecipazione alle assunzioni non vale per tutti i docenti di tutte le Regioni, ma è rimesso all'arbitrio di quest'ultime.
6. Dunque, accade che, ad esempio, in Piemonte, i colleghi della ricorrente, che versano nella sua stessa situazione, sono stati assunti in ruolo; mentre la ricorrente, che ha concorso in altra regione rimane ingiustamente esclusa.
7. La docente insorge pertanto contro i provvedimenti impugnati in epigrafe, per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

## MOTIVI

### I

Violazione del principio di non contraddizione:

**VIOLAZIONE E/O FALSA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL BANDO LEX SPECIALIS – CONTRADDITTORIETA' DEI PROVVEDIMENTI E**

# STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE).  
BOLOGNA, GALLERIA UGO BASSIN. 1, 40121  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)  
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique d'eccellenza in diritto scolastico

**COMPORTAMENTI – ECCESSO DI POTERE – TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. ,1,2,3,4, 97- DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRESUPPOSTI DEL BANDO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO -- INCOMPETENZA- ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUTO PROCEDIMENTO- VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990- VIOLAZIONE DELLA GERARCHIA DELLE FONTI - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 297/1994 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DELL'EFFICIACIA ERGA OMNES DELL'INTERVENTO DEMOLITORIO.**

Il MIUR viola palesemente il bando di concorso. Infatti, nella *lex specialis*, che ammette d'ufficio la ricorrente a partecipare alla procedura, in quanto abilitata all'estero in attesa che si definisca l'iter per l'equipollenza, non c'è nessuna limitazione ai fini della loro assunzione in ruolo.

D'altronde, l'ammissione della ricorrente al concorso, senza che faccia seguito la meritata assunzione in ruolo, è completamente inutile. In altri termini, la ricorrente, che ha superato le prove concorsuali, non potrà conseguire il bene della vita, a cui il concorso è però funzionale.

La manifesta contraddittorietà di comportamento del MIUR rende con ciò inutile la clausola del bando, poiché, nonostante il superamento del concorso, l'istante non gode di alcuna tutela professionale, con la conseguenza di rendere vana la stessa partecipazione della docente alla procedura.

Il bando, peraltro, qualora avesse voluto porre dei limiti temporali e soggettivi per l'accesso al concorso e al lavoro stabile, lo avrebbe senz'altro detto, così come è accaduto per le varie categorie rimaste escluse dalla medesima procedura, a sua volta - com'è noto - rimessa alla Consulta per il vaglio di legittimità costituzionale.

Dunque, il MIUR viola in concreto la *lex specialis*: il bando non pone alcun limite ai fini dell'assunzione dei candidati abilitati all'estero.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE).  
BOLOGNA, GALLERIA UGO BASSI N. 1, 40121  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)  
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique d'eccellenza in diritto scolastico

Inoltre, la condotta del MIUR contrasta con il *principio di non contraddizione*: da un lato, il bando, a firma dello stesso MIUR, stabilisce infatti che per l'accesso al ruolo la ricorrente ha, come unica strada, il superamento del concorso semplificato; d'altro lato, però, una volta superato il concorso, nonché entrata nelle graduatorie di merito regionale in posizione utile, la ricorrente non viene più assunta!

Viceversa, il concorso semplificato ex d.lgs. n. 59/2017 è finalizzato al reclutamento dei docenti che, dopo la chiusura delle c.d. GAE, non hanno altro modo per accedere all'impiego stabile nel comparto della scuola pubblica.

Va inoltre evidenziato che la ricorrente ha conseguito l'abilitazione all'estero - anche a causa dell'inesistenza nel nostro ordinamento di percorsi abilitanti attivati in materia funzionale e regolare. Il fatto che l'istante sia in attesa di concludere la problematica legata all'equipollenza è una circostanza che di certo non può incidere sulle sue sorti lavorative. Invero, la tempistica che il MIUR, o la giustizia, impiega per concludere l'iter ai fini dell'equipollenza non è un aspetto che può incidere negativamente sulle possibilità lavorative della docente.

In definitiva, non è dato comprendere che senso abbia permettere ai docente la partecipazione al concorso, se poi viene loro negato il bene della vita (senza neppure concederglielo con riserva).

Ora, è molto più coerente con la ratio della lex specialis, sostenere che l'ammissione con riserva al concorso, non può che generare l'assunzione in ruolo, quale conseguenza logica dell'accesso, *ex officio*, al concorso stesso.

D'altronde, l'unico limite che, al massimo, pone il bando riguarda le riserve ottenute *per compulsum*, da coloro che, tramite provvedimento giudiziario hanno ottenuto la partecipazione al concorso. Diverso, invece, è il caso della ricorrente, la cui partecipazione al concorso non è avvenuta *per compulsum*, ma *ex lege*.

Inoltre, il TAR del Lazio Sezione III bis, con sentenza n. 3400/2019, è intervenuta sulla fattispecie in esame ed ha annullato gli atti che ostacolano l'inserimento lavorativo di chi versa nella medesima condizione dell'istante, per tali ragioni, l'intervento demolitorio da parte del TAR Lazio è da intendersi con efficacia erga omnes.

## II

# **STUDIO LEGALE**

## **AVV. SIRIO SOLIDORO**

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE).  
BOLOGNA, GALLERIA UGO BASSIN. 1, 40121  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)  
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique d'eccellenza in diritto scolastico

### **Dal bene della vita al privilegio regionale**

**VIOLAZIONE ART. 97 COST.- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS- ILLOGICITÀ MANIFESTA- DISCRIMINAZIONE- VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST.- VIOLAZIONE TITOLO V COST. – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME- SVIAMENTO DI POTERE DALLA CAUSA TIPICA- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI COMPORTAMENTI E DEI PROVVEDIMENTI- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 297/1994**

A.i Altro aspetto degno di nota riguarda il fatto che l'esclusione della ricorrente dal recente piano dell'assunzione non è estesa verso tutti coloro che versano nella medesima situazione dell'odierna istante, ma varia da Regione a Regione.

In altri termini, ogni Regione gestisce - a proprio modo - i piani di assunzioni, con la conseguenza che in alcune Regioni, tra cui ad esempio il Piemonte, i colleghi della ricorrente verranno assunti a tempo indeterminato *“I candidati, invece, che risultano inseriti con riserva nelle GMRE ex art. 3 – comma 4 – del D.D.G. N. 85/2018 sono convocati per l'ammissione al percorso annuale – terzo anno FIT - di cui al comma 6 dell'art. 11 con condizione risolutiva espressa”*.

Ora, il MIUR lascia all'arbitrio dei vari USR le scelte essenziali, che riguardano invece beni costituzionalmente rilevanti a livello nazionale: l'istruzione ed il lavoro.

Peraltro, è noto come sia proprio la violata Costituzione ad impendere che il reclutamento nazionale del personale docente avvenga sulla base delle scelte regionali.

Il comportamento del MIUR si rivela perciò gravemente illegittimo: non è più il Dicastero a stabilire i criteri del reclutamento nazionale, ma “delega” le singole Regioni. Da qui deriva l'assurda conseguenza che, con lo stesso titolo, e la medesima professione, l'istante è rimasta esclusa dal piano delle assunzioni, ma non anche i suoi colleghi che appartengono ad altre regioni. Da qui deriva la palese incompetenza giuridica e l'enorme contraddittorietà di comportamento, che sfocia nel contestato eccesso di potere. È infatti impensabile che casi simili vengano trattati in maniera diversa, sulla base dell'arbitrio regionale.

# STUDIO LEGALE

## Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE).  
BOLOGNA, GALLERIA UGO BASSIN. 1, 40121  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)  
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique d'eccellenza in diritto scolastico

### A.ii Il mero privilegio regionale

È evidente che la norma regolatrice dell'ingresso al pubblico impiego (con contratti di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato) non può esistere per taluni soggetti e non anche per altri. In quest'ultimo caso verrebbe infatti definitivamente leso sia l'interesse pretensivo privato e sia lo stesso interesse pubblico, poiché all'interno della medesima categoria professionale soltanto alcuni docenti potrebbero godere delle chance lavorative connesse al proprio titolo, e non anche gli altri, qualora l'attribuzione del bene della vita dipendesse per l'appunto dall'orientamento del momento, che finirebbe così per **trasformare il bene della vita in mero privilegio**.

Alla luce, dunque, della natura del bene della vita oggetto del presente contenzioso (il lavoro) e, più in generale, stante la natura generale degli atti impugnati, si evidenzia come non sarebbe giusto che solo per alcuni valga la possibilità di spendere il proprio titolo ai fini dell'accesso nel comparto della scuola pubblica, e non anche per l'attuale ricorrente, anche lei in possesso del medesimo titolo, con evidente violazione degli artt. 1,2,3,4,97 Cost., il tutto in un assetto costituzionale ad impronta fortemente lavoristica.

### III

**In via gradata: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017-  
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015-  
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 297/1994-  
VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- ILLOGICITÀ MANIFESTA- ECCESSO DI  
POTERE IN TUTTE LE SUE FORME- VIOLAZIONE DLE PRINCIPIO DEL  
LEGITTIMO AFFIDAMENTO- VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97. COST.**

Quanto sopra analizzato è sufficiente per dimostrare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e della condotta del MIUR. Ove occorra, in via gradata, si specifica che qualora si ritenesse la lesione proveniente dal bando, tale lesione sarebbe ugualmente illegittima.

Invero, il bando da un lato includerebbe l'istante all'interno della procedura, d'altro lato, però, una volta raggiunta la posizione utile, la escluderebbe senza permettere alla docente di raggiungere il bene della vita a cui la procedura concorsuale è finalizzata. Com'è noto, il concorso non è finalizzato a se stesso, ma è strumentale all'immissione in ruolo. Ora, è

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE).  
BOLOGNA, GALLERIA UGO BASSI N. 1, 40121  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)  
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique d'eccellenza in diritto scolastico

evidente che la partecipazione dell'istante, non seguita dal reclutamento dei candidati, non può definirsi utile per le ambite finalità lavorative.

Ne deriva che, in tale caso, il bando sarebbe illogico e la riserva concessa, ex officio, risulterebbe *inutiliter data*.

Viceversa, la ratio del Dlgs n. 59/2017 è quella di permettere ai docenti abilitati entro una certa data, tra cui senza dubbio rientra la ricorrente, di essere reclutati a tempo indeterminato.

L'istante attende senz'altro il riconoscimento del proprio titolo e si mobilita per raggiungerlo, ma senza dubbio tale circostanza regge unitamente alla sua ammissione al concorso con riserva. Viceversa, varrebbe il brocardo secondo cui *simul stabunt simul cadent*, e non certo l'ammissione al concorso da un lato e l'esclusione al piano delle assunzioni dall'altra.

Peraltro, il bando viola la direttiva 70/99CE poiché, pur avendo come finalità, l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente, tuttavia, non recluterebbe l'istante, la quale rimarrebbe docente precaria in posizione persino peggiore rispetto a quella iniziale.

Dunque, il bando così inteso traviserebbe e svierebbe i presupposti normativi da cui esso stesso scaturisce, e giungerebbe alla paradossale conclusione di peggiorare, anziché migliorare, la condizione lavorativa della docente.

### IV

#### ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA

La mancata partecipazione alla Procedura ha come drastica conseguenza quella di sottrarre il bene della vita alla ricorrente. Come accade in tutti i casi in cui si verifica la lesione all'interesse legittimo di natura pretensiva, la principale forma di risarcimento è quello in forma specifica, in quanto permette al docente di ricevere il bene della vita.

Nel caso in esame, dunque, ricorre l'**elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del MIUR il quale esclude ingiustamente la ricorrente dalla procedura, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto.

Ricorre altresì l'**elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. Si chiede, dunque, la partecipazione alla Procedura, quale forme di risarcimento in modalità specifica.

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. SIRIO SOLIDORO**

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE).  
BOLOGNA, GALLERIA UGO BASSI N. 1, 40121  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)  
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique d'eccellenza in diritto scolastico

**V**

**ISTANZA PER EQUIVALENTE**

Ove non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, si chiede il risarcimento secondo equità.

**VI**

**ISTANZA PER L'ACCERTAMENTO**

Dell'illegittimità dei provvedimenti ai fini della partecipazione della ricorrente al piano delle assunzioni di cui ai provvedimenti oggetto di impugnazione.

**VII**

**ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Secondo questa difesa, poiché l'impugnazione riguarda atti di natura generale, non sembra che ci siano dei controinteressati in senso formale e/o sostanziale rinvenibili direttamente dagli atti contestati. Tuttavia, qualora Codesto Ill.mo Collegio dovesse ritenere la sussistenza di controinteressati, si chiede che la notificazione avvenga mediante pubblici proclami tramite la pubblicazione del presente ricorso sul sito istituzionale del MIUR, essendo materialmente impossibile effettuare la notifica nei modi tradizionali.

Tanto premesso, la ricorrente

**CHIEDE**

**Nel merito:** l'accoglimento del ricorso e delle domande ivi formulate e gradate, l'accoglimento delle domande, l'immissione in ruolo, ove occorra anche con riserva – da intendersi requisito comunque non di ostacolo all'assunzione a tempo indeterminato.

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f.SLDSRI82C16D883N) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie analogiche utilizzate per la notifica del presente ricorso e per il deposito di cortesia sono estratte e conformi all'originale digitale nativo in mio possesso.

Valore indeterminabile – pubblico impiego – 325,00 euro.

Salvezze illimitate.

Lecce- Roma, 16.04.2019

Avv. Sirio Solidoro

**SOLIDORO**  
**SIRIO**

Firmato digitalmente da  
SOLIDORO SIRIO  
Data: 2019.04.16 18:11:53  
+02'00'



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE N. 31, 40125, BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE:  
0832345677 - 0833273227 - 0513512147

### MANDATO

Io sottoscritto/o Sig.ra/Sig. PROF.ssa VENERE CANTARO (c.f. CNTVNRZLH61E899E)  
nata/o a NISCEMI (CL) il 21-06-1974

e residente in NISCEMI alla Via SAMPERI N°89

delego a rappresentarmi e ad assistermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, anche per motivi aggiunti, di esecuzione ed ottemperanza, anche stragiudiziale, e cautelare, l'Avv. Sirio Solidoro del foro di Lecce, con attribuzione allo stesso di ogni più ampia facoltà di Legge, ivi compresa quella di conciliare e di transigere, di spiegare domanda riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di procedere esecutivamente, di rinunciare agli atti e di accettare le rinunce, di proporre opposizioni ed impugnazioni e di resistere ad esse in ogni stato e grado, di nominare altri domiciliatari, e sostituti processuali, cui sono concesse fin d'ora le medesime facoltà. Dichiaro di eleggere per il momento domicilio presso la Segreteria di Codesto Ill.mo Tribunale.


Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), dichiaro altresì di prestare il consenso al trattamento dei miei dati personali, al fine dello svolgimento dell'attività professionale espletata nel mio interesse.

Lecce, 18-03-2019

FIRMA

Sig. Venera Cantaro

Vera la firma  
Avv. Sirio Solidoro



## **RELATA DI NOTIFICA**

L'istante come in atti, e ove occorra il suo procuratore Avv. Sirio Solidoro. Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'U.N.E.P., presso la Corte d'Appello di Roma – ho notificato copia conforme dell'antescritto atto a:

- 1) **Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca (M.I.U.R.) in persona del Ministro pt, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in quanto domiciliataria ex lege, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, ivi recandomi e consegnandola nelle mani di**
- 2) **Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca (M.I.U.R.), in persona del Ministro p.t, con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76/A, ivi recandomi e consegnandola nelle mani di**
- 3) **MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege ivi recandomi e consegnandola nelle mani di**
- 4) **MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76/A, ivi recandomi e consegnandola nelle mani di**
- 5) **Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, tutti in persona dei rispettivi rappresentanti legali pt, rimettendogliene una sola copia, su espressa istanza di parte ricorrente, all'Avvocatura Generale dello Stato in quanto domiciliataria ex lege, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, ivi recandomi e consegnandola nelle mani di**

6) **Ambiti Territoriali Provinciali di:** **Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza**, tutti in persona dei rispettivi rappresentanti legali pt, rimettendogliene una sola copia, su espressa istanza di parte ricorrente, all'Avvocatura Generale dello Stato in quanto domiciliataria ex lege, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, ivi recandomi e consegnandola nelle mani di

7) **BELLE' Anna Maria** (BLLNMR61T60D883H) residente in Gallipoli (Le) – 73014- alla Via Cortile Case popolari n. 1, ivi spedendola per mezzo del servizio postale

8) **AFFETTUOSO PAOLA** nata il 14/10/1969 e residente in Via Giuseppe D'Andrea n. 8 Scala C p. 2 – 95041- Caltagirone (Ct), ivi spedendola per mezzo del servizio postale

9) **MIRANDA SABRINA** nata il 07/05/1969 e residente in VIA LAMARMORA, 34 - 97013 - COMISO (Rg), ivi spedendola per mezzo del servizio postale

**COPIA****UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA**

Reg 0/2019 Mod.A/Ter P Rich. 18/04/19

**URGENTE Cr.27056 - 3/9**Z.  
104S.  
6

Richiedente CANTARO VENERE

Relazione di notificazione

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

MIUR. DIP.PER IL SISTEMA EDUCATIVO IN PERS.LEGALE RAPP.TE C/O AVV.RA GEN.STATO

VIA DEI PORTOGHESI,12 00186 ROMA - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificata per

a mani di **MARCELLO ANGELONI**  
impiegato incaricato

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

ROMA

Ufficiale Giudiziario/Funzionario

Atto notificato ai sensi dell'art.

☐ 139 c.p.c.☐ 660 c.p.c.

Avviso Spedito con Racc. n. \_\_\_\_\_

ROMA il \_\_\_\_\_

Funzionario/Uff.Giud. \_\_\_\_\_

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata

completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA;

☐ per non aver rinvenuto alcuno all'indicatedo domicilio;☐ per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

ROMA il \_\_\_\_\_ Funzionario/Uff.Giud. \_\_\_\_\_

Eseguita Affissione a norma di legge

ROMA il \_\_\_\_\_ Funzionario/Uff.Giud. \_\_\_\_\_

Spedita Racc. A.R. n. \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ Funzionario/Uff.Giud. \_\_\_\_\_

**LAVORO**km 6  
trasf. € 3.38**Data richiesta****18/04/19**

Ufficiale Giudiziario

122

null  
18/04/2019 13:28